

SENTENZA

Tribunale sez. I - Ravenna, 07/09/2023, n. 594

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Alessia Vicini Presidente
dott.ssa Elena Orlandi Giudice
dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile ordinaria iscritta al n. 615/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: separazione giudiziale

TRA

DELLA Co. Da. ((OMISSIS)), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Caporali, presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Cesena (FC), via Roverella n. 23, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 20/11/2018

RICORRENTE

Ar. Se. ((OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Cera e Francesca Grandi, presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Bologna, via Guerrazzi n. 30, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva

RESISTENTE

Si. Cl. ((OMISSIS)) e DELLA Co. An. ((OMISSIS)), rappresentati e difesi dagli avv.ti Lia Biscottini e Federica Baratoni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ravenna, vicolo San Nicandro n. 4, in virtù di procura allegata alla memoria d'intervento

INTEVENUTI

Ar. Gi. ((OMISSIS)), in persona del curatore speciale del minore avv. Pi. Ca., con studio in Ravenna, via Corrado Ricci n. 29, in virtù di decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna depositato il 10/11/2020, emesso nel proc. n. 1319/2018 vol. e di ordinanza dell'intestato Tribunale del 24/11/2020, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 24/11/2022

INTERVENUTO

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 22/2/2019 Della Co. Da. ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale da Ar. Se., con il quale contrasse matrimonio a Cervia (RA), il (omissis), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno (omissis), con addebito della separazione al marito ed alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacque, in data 21/2/2011, il figlio Ar. Gi..

Con memoria difensiva depositata il 18/4/2019 si è costituito Ar. Se., che non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto rigettarsi la domanda di addebito e disporsi statuizioni accessorie della separazione diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.

Esperito vanamente il tentativo di conciliazione delle parti ed adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al giudice istruttore; nel giudizio è, quindi, intervenuto il PM e, successivamente, le parti hanno depositato memorie integrative.

Disposto l'intervento in giudizio del curatore speciale del minore, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., disposta ed espletata una CTU sulle capacità genitoriali, modificati i provvedimenti provvisori con ordinanze del 27/6/2022 e del 18/10/2022, intervenuti in corso di causa, in data 26/9/2022, i nonni materni del minore, acquisita documentazione vari, entro i termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi allo scrivente giudice relatore - divenuto assegnatario del procedimento nelle more del giudizio (prima udienza celebrata dinanzi al G.I. in data 26/10/2021) - e con ordinanza del 19/1/2023 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha, successivamente, concluso come in atti ("voglia il Tribunale pronunciare la separazione giudiziale").

1. Le circostanze dedotte dalle parti e la conflittualità tra le stesse, nonché l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi confermano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra gli stessi.

Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, senz'altro pronunciata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.

2. Circa la domanda di addebito della separazione ad Ar. Se., proposta da Della Co. Da., va premesso in diritto che secondo la consolidata giurisprudenza della corte di legittimità grava sulla parte che richiama l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020). Pertanto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; quindi, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass., sez. 1, 20 dicembre 2021, n. 40795; Cass., sez. 1, 11 giugno 2005, n. 12383).

Le violenze fisiche perpetrate da un coniuge a danno dell'altro, tuttavia, costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretandosi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di comportamenti comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. ord. n. 3925/2018), restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cass. ord. n. 7388/2017).

Nel caso di specie Della Co. Da. ha dedotto che l'intollerabilità della convivenza con il marito fosse stata causata dalle violenze fisiche e psicologiche subite da ella deducente e dal figlio, ad opera di Ar. Se., alla insufficiente contribuzione ai bisogni della famiglia da parte di questi, alla pretesa del marito di ricevere da ella ricorrente i pochi proventi percepiti per l'attività lavorativa da lei occasionalmente svolta ed alla mancata assistenza morale e materiale, da parte di Ar. Se., ad ella deducente.

Ar. Se. ha contestato le allegazioni della moglie ed ha dedotto che, in realtà, la crisi familiare fosse insorta a causa degli atteggiamenti persecutori posti in essere da Della Co. Da. nei suoi confronti, della continua violenza verbale e delle minacce della moglie a lui dirette, volte a sminuire la figura genitoriale paterna, essendo stato spesso allontanato dal figlio senza alcun

valido motivo ed a causa di un legame “morboso” che la moglie, seguita dal Centro di Salute Mentale di Ravenna per disturbo bipolare, aveva stretto con il figlio minore.

Orbene il Collegio osserva che Della Co. Da. non ha assolto l'onere di allegare precisamente e provare gli asseriti comportamenti posti in essere dal marito in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, per essere, innanzitutto, per lo più generiche le allegazioni della parte - cioè non collocate precisamente nel tempo - e per essere parimenti generici (1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 28), irrilevanti perché afferenti ad episodi isolati (18) o da leggersi alla luce della conflittualità tra le parti (4, 5, 6, 7, 8) o perché, ancora, inconferenti rispetto alla domanda di addebito, anche in ragione della posteriorità degli accadimenti rispetto al conclamato manifestarsi della crisi coniugale (15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 36) e, infine, valutativi (33, 34, 35) i capitoli di prova testimoniale articolati dall'odierna ricorrente nella seconda memoria istruttoria.

Pertanto la domanda di addebito della separazione al marito, proposta da Della Co. Da. deve essere rigettata.

3. Circa l'affido del figlio minore, va premesso, in diritto, che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006 l'affido condiviso ad entrambi i genitori rappresenta il regime ordinario in caso di frattura dell'unione familiare.

L'art. 337 ter c.c., in particolare, prevede il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale e, a norma dell'art. 337 quater c.c., il Giudice può disporre l'affido esclusivo solo quando ritenga con provvedimento motivato che l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore, risultando derogabile la regola dell'affidamento condiviso dei figli laddove la sua applicazione risulti per loro pregiudizievole (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., in motivazione, Cass. sent. n. 6535/2019).

Deve aggiungersi, ancora, per ciò che rileva nel presente giudizio, che ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nella formulazione applicabile *ratione temporis*, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di sospensione, decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio (Cass. ord. n. 20202/2018). In una tale eventualità il giudice del conflitto familiare (i.e. il

tribunale ordinario) si limiterà, quindi, a "prendere atto" della decisione del tribunale per i minorenni adottata ai sensi degli artt. 330 e ss c.c.

E tuttavia, tenuto conto della circostanza per cui i provvedimenti de potestate adottati dal tribunale per i minorenni hanno natura di provvedimenti "rebus sic stantibus", questo Collegio ritiene che, secondo la normativa applicabile ratione temporis (cioè anteriore alla "riforma Cartabia"), la potestas decidendi del giudice del conflitto familiare si riespanda per il caso in cui - pur essendo il giudizio concernente il conflitto familiare instaurato successivamente all'introduzione del giudizio dinanzi al tribunale per i minorenni - emergano nel giudizio dinanzi al tribunale ordinario circostanze tali da modificare il quadro fattuale fondante il provvedimento de potestate del tribunale per i minorenni. Diversamente opinando, infatti, il tribunale ordinario dovrebbe prendere atto di una decisione non più rispondente alle dinamiche familiari che l'avevano fondata.

Ciò premesso, nel caso di specie deve osservarsi che con decreto definitivo n. 3847/2020, emesso nel proc. n. 1319/2018 vol. - instaurato antecedentemente al presente giudizio - e depositato il 10/11/2020, il T.p.M. dell'Emilia Romagna in Bologna affidò il figlio minore al Servizio sociale territorialmente competente, con limitazione della responsabilità genitoriale corrispondente ai compiti conferiti al Servizio sociale, che incaricò di: dimettere la madre e il minore dalla struttura comunitaria; collocare - in attesa delle determinazioni conclusive del Tribunale Ordinario di Ravenna nel giudizio di separazione personale - il minore in ambito intraparentale, presso i nonni materni ricorrenti (ex art. 317 bis c.c.), con l'obiettivo finale di realizzare un rientro del bambino presso il genitore maggiormente adeguato, anche presso la madre, ove la stessa avesse aderito alle prescrizioni e al percorso a tutela del minore concernente non solo la prosecuzione da parte della madre del percorso presso il CSM e della cura/terapia farmacologica, nonché del progetto di sostegno alla genitorialità predisposto dal servizio, ma anche la regolare e continuativa frequentazione del padre e dei nonni materni, l'inserimento di Gi. in attività educative, ricreative e in un percorso di supporto psicologico, anche con l'ausilio del servizio di NPI, ove necessario; garantire la regolare e continuativa frequentazione tra il minore ed il padre secondo opportunità; garantire la regolare frequentazione tra il minore e la madre solo in forma protetta, quanto meno nella fase iniziale con valutazione della possibilità di liberalizzare gli incontri e di valutare un eventuale rientro del minore presso la madre ove la stessa avesse aderito alle prescrizioni sopra indicate e a quelle indicate dal servizio sociale in esecuzione del decreto e a tutela del minore; valutare l'avvio di un percorso di supporto psicologico per Gi. anche con l'ausilio del servizio di NPI, ove necessario e attuare gli interventi di sostegno educativo e psicologico indicati nell'ambito di tale percorso; anche nel caso di rientro del minore presso uno dei genitori, garantire la frequentazione del minore con i nonni almeno per l'intera giornata del sabato o della domenica con cadenza settimanale, con un pernottamento presso i nonni ogni due settimane, nonché per un periodo maggiormente prolungato nelle vacanze scolastiche, secondo un

calendario fissato dal servizio sociale, sentite le parti; sostenere entrambi i genitori in un percorso di supporto alla genitorialità e per la madre anche in un percorso di autonomia.

Con il medesimo decreto il T.p.M. prescrisse alla madre di: proseguire il percorso presso il CSM e la cura/terapia farmacologica; proseguire il progetto di sostegno alla genitorialità predisposto dal servizio; garantire la regolare e continuativa frequentazione del padre e dei nonni materni; garantire l'inserimento di Gi. in attività educative, ricreative e in un percorso di supporto psicologico, anche con l'ausilio del servizio di NPI ove necessario; collaborare per un percorso di autonomia lavorativa, economica e abitativa; astenersi dall'avvicinarsi ai nonni materni e al padre, nonché al minore al di fuori degli incontri protetti prescritti dal servizio sociale.

Infine, con il decreto in discorso, il T.P.M. prescrisse al padre ed ai nonni materni di: non consentire incontri tra il minore e la madre al di fuori di quelli protetti o comunque di quelli organizzati dal servizio sociale secondo le modalità più opportune; di partecipare e collaborare con gli interventi di supporto alla genitorialità e alle funzioni di cura e accudimento del minore Gi..

Tale decreto, per ciò che qui interessa, risulta emesso in ragione dell'esito positivo degli incontri in forma vigilata e a cadenza quindicinale (e successivamente a cadenza settimanale in forma autonoma) fra il padre ed il minore, al termine dei quali il figlio appariva sereno e delle disfunzionalità relative alle capacità genitoriali della madre, ostative ad uno sviluppo adeguato del bambino.

Il decreto del T.p.M. evidenziava altresì, nella parte motiva, sulla scorta delle relazioni dei servizi sociali acquisite, che:

- all'esito della valutazione delle competenze genitoriali del padre, risultava "presente nell'uomo un approccio eccessivamente passivo e distanziante, di 'autocongedo' corrispondente alle sue caratteristiche di personalità e al suo modo di affrontare le circostanze critiche, presumibilmente per evitare di peggiorare una situazione già critica; se certamente vi era un sentimento e affetto genuino e vero nei confronti del figlio, un atteggiamento positivo e collaborativo verso i servizi socio sanitarie fiducia nelle istituzioni, una sufficiente capacità di comprensione e soddisfacimento delle esigenze primarie, un maggiore investimento sulla propria personale (...) finalizzato ad una realizzazione economica, professionale e sentimentale, la capacità di pensare e organizzare attività stimolanti per il bambino, persistevano alcune criticità che necessitavano di un supporto, posto che il padre non appariva in grado di esprimere con sufficiente continuità quel grado di attenzione, cura e dedizione necessario alla crescita armonica del bambino", così palesando "uno stile di accudimento tendenzialmente disimpegnato" e manifestando "difficoltà a conoscere il mondo interno del bambino";

- “la valutazione delle competenze genitoriali evidenziava un rapporto affettivo significativo tra la madre e il bambino, ma non era riuscita a costruire uno spazio mentale tra lei e il bambino, necessario a interpretare in modo adeguato i bisogni affettivi del minore, non riusciva a tollerare una condizione di autonomia del bambino sul piano psichico; nella donna si osservava il bisogno che il bambino fosse dipendente da lei, svolgeva una funzione protettiva e di controllo nei confronti del figlio, ma tale autoreferenzialità rischiava di limitare o di interferire sullo sviluppo di capacità e autonomie da parte del minore (...); era difficile un intervento di recupero delle competenze genitoriali, posto che la madre aveva una buona rappresentazione di sé sul piano personale e genitoriale e che tale immagine di sé, unitamente alle fragilità cognitive ed alla bassa coerenza narrativa, ad uno stato mentale caratterizzato da pensieri talvolta poco organizzati e coerenti con la realtà dei fatti, impediva una riflessione sulle carenze genitoriali nell'ottica di superarle; le capacità genitoriali della madre erano valutate insufficienti a garantire uno sviluppo armonico di Gi., a fronte di un legame affettivo tra mamma e minore molto forte; era limitata anche la capacità di recupero delle fragilità attuali e di sviluppo di un pattern di attaccamento più sicuro e organizzato; era dunque fondamentale favorire la relazione tra genitore e bambino all'interno di un percorso di monitoraggio costante, posto che la stessa madre aveva richiesto un supporto psicologico per il recupero delle competenze genitoriali; era presente una forte insofferenza per la prosecuzione della vita e del percorso comunitario (...) la madre aveva aderito esclusivamente al percorso di sostegno genitoriale, ma aveva impedito qualsiasi attività prevista per il figlio senza la sua presenza, ad eccezione del percorso scolastico; conseguentemente il minore non aveva potuto frequentare i nonni, il padre, le attività educative e sportive; il bambino, al quale è stato possibile accedere solo in presenza della madre, aveva confermato il pensiero della madre, dichiarando di non voler incontrare i nonni e il padre, perché cattivi verso la donna; era evidente il suo atteggiamento oppositivo e la circostanza che sui vedeva come un'unica entità insieme al figlio, non riconoscendolo come altro rispetto a sé; anche le verifiche scolastiche confermavano che la madre si poneva sempre in contrasto con le insegnanti accusandole o contrapponendosi alle loro indicazioni anche di fronte al bambino o ad altri genitori (...) anche la comunità ospitante nella relazione trasmessa il 26/10/2020 evidenziava un peggioramento dello stato emotivo della madre e la sua totale chiusura in se stessa, ma soprattutto un peggioramento anche nei comportamenti del bambino: Gi. era schivo, taciturno e asociale; alternava momenti di apatia ad altri in cui era violento nei confronti degli altri bambini presenti in comunità; non riusciva ad interagire con gli altri senza fargli del male nel momento del gioco. In ogni caso, la madre non gli permetteva di interagire con nessuno a parte lei. Il bambino aveva smesso definitivamente di rapportarsi anche con l'educatore maschio con il quale, perlomeno nel periodo nel lockdown, aveva manifestato un rapporto sereno e di fiducia. Precedentemente erano stati messi in evidenza i rari tentativi di Gi. nel ribellarsi alla presenza assillante della madre, osservazioni che invece non si verificavano più, anzi pareva essere ancora più succube e passivo. Si osservava inoltre che quando il bambino trascorrevva tutto il pomeriggio con la madre fuori

dalla comunità, come avveniva ogni giorno, al loro rientro era completamente ammutolito, non interagiva con nessuno e saliva velocemente in camera dove trascorrevano il tempo a giocare con il cellulare”.

Ora, dalla relazione del CTU espletata nel presente giudizio e depositata in data 24/6/2022 - le cui conclusioni devono condividersi, salvo che per quanto di seguito si dirà, alla luce della metodologia scientifica seguita dal CTU, dell'assenza di vizi logici tra il materiale analizzato dal CTU e le conclusioni a cui la dott.ssa Assirelli Sabrina è pervenuta e delle risposte fornite ai CTP, si evince che:

- con riferimento ad Ar. Se., “sono emersi chiari elementi per sostenere che egli possieda buone risorse e capacità relative alla sensibilità e alla responsività, intese come capacità di riconoscere i bisogni del figlio e di fornirgli cure adeguate. Queste funzioni si esplicano attraverso l'empatia e l'affettività, il rispetto, la gratificazione e l'incoraggiamento all'autonomia. Egli appare in grado, inoltre, di fungere da riferimento e guida sicura, mostrando buone capacità di dare contenimento, di mediare e sostenere il rapporto con l'altro genitore, con i nonni e con l'esterno in generale. Nonostante la accesa conflittualità fra le parti il padre ha cercato di proteggere il minore dalle lotte ingaggiate con i familiari, mantenendo i contatti con il servizio e mantenendo, come suggerito, il proprio percorso di crescita presso i gruppi educativi condotti dalla dott.ssa Za., con cui il signor Ar. ha sviluppato una relazione di fiducia e collaborazione.

I limiti di questo padre sono sostanzialmente riconducibili alla sua scarsa conoscenza di una teoria della mente che, tuttavia, intuitivamente riconosce. Tende a minimizzare la portata traumatica delle esperienze vissute da Gi., convinto che la crescita porterà da sé utili aggiustamenti”, Il signor Ar. necessita di un accompagnamento che possa aiutarlo nella comprensione del vissuto di Gi. e dei suoi bisogni emotivi. Ritengo che questo accompagnamento possa essere adeguatamente fornito dai gruppi educativi proposti dal Servizio Sociale. È necessario, pertanto, che il signor Ar. mantenga la prosecuzione del suo coinvolgimento nei gruppi suindicati.

In tutta questa vicenda egli ha mostrato un'ottima capacità di resilienza e il percorso di crescita che sta effettuando grazie al supporto dei Servizi conferma che questo padre, accompagnato, può senz'altro svolgere la sua funzione genitoriale nei confronti del figlio. Gi., inoltre, ha mostrato di riconoscere il padre come persona sensibile e responsiva e a lui si affida”;

- con riferimento a Della Co. Da., “i percorsi di crescita proposti dal Servizio Sociale non hanno stimolato l'acquisizione di alcuna competenza genitoriale, non riuscendo a stimolare nella signora Della Co. alcuna capacità riflessiva. A tutt'oggi la Signora non comprende i reali e profondi bisogni del figlio, che nella relazione con lei ha mostrato una pressoché totale

chiusura, sostanziata e mantenuta con atteggiamento provocatorio e oppositivo; non riconosce le sofferenze del figlio, che nega essere state presenti se non a causa di altri e che riferisce, ora, al mancato incontro con lei. Nega totalmente il suo coinvolgimento nella perdita del rapporto fra Gi. e il padre, nega ogni responsabilità nell'attuale conflitto familiare, nega spesso la conflittualità stessa. La Signora perseguita Gi. convinta che sia lui a volerlo. Non è minimamente consapevole degli esiti del suo comportamento nello sviluppo del figlio (...).

Il CTU ha, pertanto, concluso affermando l'importanza, da un lato, di stabilire l'affidamento e la collocazione abitativa del minore presso il padre, il quale tuttavia avrebbe dovuto continuare il suo percorso di consapevolezza presso il servizio sociale con la partecipazione ai gruppi ("dove sta imparando il valore dell'essere padre e l'importanza che questa funzione svolge nella crescita del figlio") e, dall'altro, di salvaguardare Gi. dall'invasione materna, la quale avrebbe dovuto vedere il figlio un pomeriggio a settimana, in incontri vigilati da un educatore, all'interno dei quali avrebbe potuto riflettere, aiutata dall'educatore, sulle sue modalità disfunzionali.

Il CTU ha altresì suggerito: la presenza di una famiglia o più precisamente di una presenza femminile che potesse essere di "supporto al signor Ar. nella funzione di accudimento di Gi.", al fine di sollecitare in Gi. la possibilità di sperimentare una figura femminile che gli insegni a "mediare fra ciò che è psichico e ciò che è somatico, tra l'interno e l'esterno, fra il caos emotivo e relazionale"; un percorso di psicoterapia per il minore con frequenza settimanale per rielaborare i vissuti traumatici e il rapporto con la famiglia; una attività sportiva per il minore, utile al suo bisogno di confronto con la realtà e i suoi pari.

Tali conclusioni del CTU trovano rispondenza nelle considerazioni dei Servizi sociali espresse nella relazione del 5/12/2022, inviata a questo Tribunale il 12/12/2022, in cui viene espresso un giudizio complessivamente positivo rispetto al padre, il quale si mostra "collaborante nel lavoro di supporto alla genitorialità sia in gruppo sia individualmente con l'educatrice", anche se, tuttavia, "mantiene alcune difficoltà educative, presentando moderate capacità di controllo educativo e di rappresentazione delle reali competenze/autonomie del figlio, attribuendo a lui delle capacità non ancora del tutto acquisite"; in ogni caso "il genitore è riuscito comunque ad instaurare un rapporto affettivo con il figlio che riconosce il padre come un punto di riferimento significativo".

I Servizi sociali confermano, poi, la sussistenza di "difficoltà riflessive e di auto-osservazione" in capo alla madre (tendendo la stessa a fondere i propri bisogni, sentimenti e credenze con quelli di Gi., non riuscendo a riconoscere il figlio come altro da sé), la quale presenta "importanti fragilità nell'ambito della genitorialità", non avendo il percorso di sostegno alla genitorialità prodotto cambiamenti sostanziali, anche a fronte delle limitate capacità riflessive, ma favorito il mantenimento della relazione affettiva e lo sviluppo emotivo di crescita del minore.

Alla luce di quanto emerso in corso di causa, dunque, il Collegio osserva che, rispetto al decreto del T.p.M. n. 3847/2020, emesso nel proc. n. 1319/2018 vol. e depositato il 10/11/2020, deve ritenersi non sussistente l'inidoneità genitoriale del padre, per essere le difficoltà educative dello stesso, come riscontrate dal CTU e dai servizi sociali, sufficientemente contenibili mediante l'attività di sostegno alla genitorialità da delegarsi ai servizi stessi (giusta quanto condivisibilmente suggerito dal CTU).

Deve, invece, considerarsi persistente l'inadeguatezza nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, la quale dovrà essere parimenti supportata dai servizi sociali mediante l'attuazione del "piano di trattamento terapeutico riabilitativo" allegato alla relazione dei servizi sociali del 5/12/2022, inoltrata a questo Tribunale il 12/12/2022, funzionale, tra l'altro, a migliorare alcuni aspetti che riguardano le competenze genitoriali della madre, in vista di un successivo, auspicabile, affidamento condiviso del figlio minore o, comunque, di un rapporto tra madre e figlio che non sia lesivo per quest'ultimo.

Pertanto, manifestando allo stato soltanto il padre una sufficiente capacità di responsabilità rispetto ai bisogni del figlio e di relazionarsi a questi in modo positivo, il Collegio ritiene doversi disporre l'affido esclusivo di Ar. Gi. al padre, con collocazione presso lo stesso, per essere l'affidamento anche alla madre contrario all'interesse del minore. I servizi sociali dovranno vigilare che il padre continui i percorsi di ausilio alla genitorialità già intrapresi (gruppi di sostegno per i genitori con cadenza quindicinale e supporto dell'educatrice due volte a settimana di supporto al padre nella funzione di accudimento di Gi.).

La madre potrà vedere il figlio minore mediante incontri vigilati ed organizzati dai servizi sociali con regolare frequenza settimanale, alla presenza di un educatore che possa favorire, mediare e supportare le modalità relazionali di Della Co. Da. con il figlio. I servizi sociali attueranno inoltre il "piano di trattamento terapeutico riabilitativo" allegato alla relazione del 5/12/2022, inoltrata a questo Tribunale il 12/12/2022, anche a sostegno delle capacità genitoriali di Della Co. Da. ed ogni altro strumento di sostegno utile in relazione alle capacità genitoriali della stessa.

Deve inoltre disporsi, in conformità alle conclusioni del CTU, che i servizi sociali vigilino sull'effettuazione da parte del minore sia di un percorso di psicoterapia, con frequenza settimanale, per rielaborare i vissuti traumatici e il rapporto con la famiglia, sia di un'attività sportiva, utile al suo bisogno di confronto con la realtà e i suoi pari.

4. Passando, poi, alle domande degli ascendenti del minore Della Co. An. e Si. Cl., intervenuti volontariamente nel presente giudizio, va preliminarmente affermata l'ammissibilità di tale intervento, in ragione delle ricadute sul rapporto tra i nonni e nipote dei provvedimenti adottati in via provvisoria da questo giudice del conflitto familiare in data 27/6/2022, sulla base delle conclusioni del CTU riportate nella relazione depositata il 24/6/2022, in deroga alle

statuizioni del decreto n. 3847/2020, emesso dal T.p.M. nel proc. n. 1319/2018 vol. e depositato il 10/11/2020 e dei provvedimenti da assumersi in via definitiva nel presente giudizio.

Va altresì premesso, in diritto, che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (cfr. Cass. ord. n. 2881/2023).

Nel caso di specie il Collegio osserva che non è possibile condividere le conclusioni del CTU nella parte in cui ha ritenuto che dovessero essere limitati gli incontri tra i nonni (e la zia materna) a quelli occasionali - abitando i nonni a pochi metri dalla casa del padre ed avendo gli stessi un negozio nello stesso stabile dove Gi. è solito incontrare i suoi amici -.

A tale conclusioni il CTU è pervenuto in ragione del fatto che i nonni materni “hanno travalicato completamente il loro ruolo. Il ruolo dei nonni è quello di favorire il dialogo tra i componenti della famiglia, integrare le relazioni fra le varie generazioni e mantenere attivo lo scambio fra i membri della configurazione familiare. Il bambino ha necessità di chiarezza sui ruoli, che devono restare definiti; anche in situazioni di precarietà e disagio è fondamentale che i nonni si propongano come mediatori e facilitatori, per il benessere del bambino, nei confronti delle figure genitoriali. I signori Della Co., unitamente alla zia di Gi., Li. Della Co., hanno fin da subito occupato spazi che non competono loro, risultando invadenti, castranti, punitivi. L'atteggiamento rifiutante nei confronti della madre e del padre, le critiche continue al loro modo di essere, la manipolazione e l'uso distorto del concetto di “prendersi cura” del ragazzo che essi comunicano costringono Gi. in un indebito conflitto di lealtà che ha come effetto immediato quello di amplificare il comportamento difensivo del minore, che nulla sa di ciò che desidera mentre impara, recitando perfettamente, ciò che la madre prima e i nonni in seguito pretendono che lui desideri”.

Tali considerazioni del CTU - pur in astratto condivisibili - circa il ruolo dei nonni “di favorire il dialogo tra i componenti della famiglia, integrare le relazioni fra le varie generazioni e mantenere attivo lo scambio fra i membri della configurazione familiare” e circa la necessità che i nonni non invadano “spazi che non competono loro” non sembrano, tuttavia, tenere nella giusta considerazione, da un lato, il notorio contributo che i nonni possono fornire al minore in termini di sicurezza affettiva - quale elemento che concorre nel consentire al minore

di sviluppare fiducia in se stesso e nell'ambiente che lo circonda - e di risorsa per lo sviluppo emotivo, affettivo e relazionale del minore e, dall'altro, il temperamento che l'intervento dei servizi sociali può offrire ad eventuali relazioni disfunzionali tra nonni e nipote.

Nel caso sub iudice risulta dalla relazione dei servizi sociali de 15/12/2022, inoltrata al Tribunale il 12/12/2022, che “i nonni hanno mantenuto contatti settimanali con il nipote, si mostrano sempre collaborativi ai colloqui con l'assistente sociale, dott.ssa Tr. Si. (...) l'ambiente familiare dei nonni materni permane luogo di affetto e di calore per Gi., luogo che frequenta molto volentieri, trascorrendo piacevoli momenti di festa; hanno ridotto la loro invadenza nella vita del nipote, riuscendo a rimanere una presenza affettiva”.

Il Collegio osserva, allora, che, anche in ragione della rappresentata ridotta invadenza dei nonni nella vita del nipote - non solo non è possibile assumere che il rapporto di Gi. con gli ascendenti sia per lo stesso pregiudizievole, ma - deve ritenersi che la relazione tra loro sia positiva e gratificante sia per i nonni sia per il minore e che la partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo concernente il minore sia per questi utile, contribuendo alla sicurezza affettiva del nipote. Pertanto, il Collegio dispone che il minore trascorra con i nonni materni un pomeriggio a settimana, il sabato dalle 14:00 alle 18:00 e, la settimana successiva, la domenica dalle 12:00 alle 18:00 e così di seguito per le settimane successive.

I Servizi sociali vigileranno, previo ascolto del minore, che tali tempi di permanenza presso i nonni rispondano alla volontà del minore, assicurando la spontaneità dei rapporti. Il minore, inoltre, potrà trascorrere con i nonni materni alcuni giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive, secondo un calendario stilato dai servizi sociali sulla base della volontà del minore, assicurando la necessaria spontaneità dei rapporti, previo confronto con il padre affidatario. In caso di immotivata opposizione del padre, i servizi sociali riferiranno al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nel presente provvedimento.

5. Circa il contributo al mantenimento del figlio minore da porsi a carico del padre va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse

economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).

Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che Della Co. Da. svolge all'attualità lavori a tempo determinato o a chiamata, percependo retribuzioni piuttosto esigue; in particolare, da ultimo, ella risulta aver stipulato un "contratto per prestazione sportiva dilettantistica" con la società Gymnasium Fitness e Benessere srl. Società sportiva in data 21/11/2022 (cfr. doc. 60 di parte ricorrente) con una retribuzione netta oraria pari ad euro 10,00; nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022 ha svolto il lavoro di lavapiatti per la società al passatore di An. Fr. e C. snc., con una retribuzione netta media mensile pari ad euro 228,00 circa netti (doc. 61); attualmente Della Co. Da. ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato intermittente con termine finale (decorso) al 30/6/2023, con l'agenzia interinale Rainbow Scs, con mansioni di addetta alla custodia.

Della Co. Da. è inoltre nuda proprietaria, nella misura di 1/3, dell'immobile ad uso abitativo sito in Forlì, Via (omissis), di cui i genitori sono usufruttuari.

Va altresì precisato che tra gli obiettivi del "piano di trattamento terapeutico riabilitativo" allegato alla relazione dei servizi sociali del 5/12/2022, concordato con l'"utente Della Co. Da., i servizi sociali e l'equipe curante, viene indicato quello della "stabilità lavorativa ed indipendenza economica" dell'utente, al fine di consentire all'odierna ricorrente di "reperire e mantenere un lavoro con regolare contratto a lungo termine che le possa dare indipendenza economica".

Deve anche precisarsi, tuttavia, che non risulta dagli atti di causa che la patologia da cui l'odierna ricorrente risulta affetta (disturbo bipolare in fase di compenso) infici la capacità lavorativa della stessa. Con riferimento, invece, alle condizioni economiche e patrimoniali di Ar. Se. risulta dalle certificazioni uniche relative agli anni 2019, 2020, 2021 prodotte dall'odierno resistente (non risultano prodotte le dichiarazioni dei redditi, se non con riferimento all'anno 2019) che questi abbia conseguito un reddito lavorativo medio annuo netto pari ad euro 17.000,00 circa.

Ar. Se. risulta inoltre proprietario di un immobile ad uso abitativo sito in Ravenna, Via (omissis) e vive nell'alloggio presso il condominio in cui svolge la professione di portiere-custode, con spese mensili per utenze dichiarate pari ad euro 50,00. Ar. Se. ha poi asserito di contribuire al mantenimento della figlia Ar. La., nata da altra unione, nella misura di euro 250,00 mensili, ma a sostegno di tale allegazione ha prodotto solo due contabili di bonifici relative ai mesi aprile e giugno 2021 (doc. 16 di parte resistente), insufficienti a dimostrare la continuità dei dedotti versamenti in favore della figlia maggiorenne.

Pertanto, tenuto conto della sproporzione tra le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, dell'attuale precarietà della situazione lavorativa di Della Co. Da., seppure in assenza di un'accertata incapacità lavorativa della stessa, delle presumibili (art. 2729 c.c.) attuali esigenze di vita del figlio minore collocato presso il padre e dei conseguenti compiti di assistenza e di cura assolti dallo stesso nel suo interesse, della percezione per l'intero dell'assegno unico universale per i figli da parte del padre affidatario esclusivo e dell'obbligo di entrambi i genitori di contribuire ai bisogni dei figli, il Collegio stima equo porre a carico di Della Co. Da. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando a Ar. Se., entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 150,00 rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 25% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale, con la precisazione che i costi di un'attività sportiva e di un percorso di psicoterapia con frequenza settimanale per il minore siano da annoverarsi tra le spese straordinarie necessarie non necessitanti il preventivo accordo tra i genitori.

Ar. Se. percepirà per l'intero, quale affidatario esclusivo del figlio minore, l'importo dell'assegno unico universale per il figlio.

6. Quanto, poi, alla domanda di un contributo al proprio mantenimento avanzata dalla parte resistente è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017).

Nel caso di specie, alla luce della disparità delle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi come sopra evidenziate, il Collegio ritiene equo porre a carico di Ar. Se. l'obbligo di concorrere al mantenimento di Della Co. Da. mediante il versamento alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT.

7. Il Collegio osserva, poi, che non v'è luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, inizialmente avanzata da Della Co. Da. nel ricorso introduttivo, per essere stata tale domanda oggetto di espressa rinuncia nel corso del giudizio.

8. Quanto alle istanze istruttorie (diverse dalle prove testimoniali su cui si è sopra detto) della ricorrente indicate nelle conclusioni formulate entro il termine ex art. 127 ter c.p.c., esse non

sono rilevanti ai fini delle decisioni assunte nel presente giudizio e non può accogliersi l'istanza di rinnovazione della CTU giusta quanto sopra osservato circa la condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU con riferimento ai punti dell'affidamento e del collocamento del minore. Tali istanze vanno pertanto disattese.

Parimenti irrilevanti ai fini delle decisioni assunte nel presente giudizio sono le istanze istruttorie reiterate dalla parte resistente nelle conclusioni formulate entro il termine ex art. 127 ter c.p.c. concesso alle parti.

9. Alla soccombenza parziale di tutte le parti del giudizio consegue la compensazione integrale delle spese di lite tra le stesse.

Le spese di CTU, liquidate con separato decreto in pari data, vanno poste in via definitiva a carico della parte ricorrente e della parte resistente nella misura della metà, con pagamento della parte gravante su Da. Della Co. (euro 1511,16) a carico dello Stato, essendo Della Co. Da. ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

I compensi in favore dei difensori delle parti ammesse in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato (Della Co. Da. e Ar. Gi. in persona del curatore speciale del minore) e del CTP di Della Co. Da., saranno liquidate con separati decreti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel proc. n. 615/2019 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:

- a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Della Co. Da. ((OMISSIS)) e Ar. Se. ((OMISSIS)), avendo gli stessi contratto matrimonio a Cervia (RA), il (omissis), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno (omissis);
- b) conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
- c) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cervia (RA) ai fini dell'annotazione;
- d) dispone l'affido esclusivo di Ar. Gi. al padre, con collocazione presso lo stesso;
- e) dispone che i servizi sociali vigilino sulla continuazione, da parte del padre, dei percorsi di ausilio alla genitorialità già intrapresi: gruppi di sostegno per i genitori con cadenza

quindicinale e supporto dell'educatrice due volte a settimana di supporto al padre nella funzione di accudimento di Gi.;

f) dispone che la madre veda il figlio minore mediante incontri vigilati ed organizzati dai servizi sociali con regolare frequenza settimanale, alla presenza di un educatore che possa favorire, mediare e supportare le modalità relazionali di Della Co. Da. con il figlio;

g) dispone che i servizi sociali attuino il "piano di trattamento terapeutico riabilitativo" allegato alla relazione del 5/12/2022, inoltrata a questo Tribunale il 12/12/2022, anche a sostegno delle capacità genitoriali di Della Co. Da. ed ogni altro strumento di sostegno utile in relazione alle capacità genitoriali della stessa;

h) dispone che i servizi sociali vigilino sull'effettuazione da parte del minore sia di un percorso di psicoterapia, con frequenza settimanale, per rielaborare i vissuti traumatici e il rapporto con la famiglia, sia di un'attività sportiva, utile al suo bisogno di confronto con la realtà e i suoi pari;

i) dispone che il minore trascorra con i nonni materni un pomeriggio a settimana, il sabato dalle 14:00 alle 18:00 e, la settimana successiva, la domenica dalle 12:00 alle 18:00 e così di seguito per le settimane successive;

j) dispone che i servizi sociali vigilino, previo ascolto del minore, sulla rispondenza di tali tempi di permanenza presso i nonni alla volontà del minore, assicurando la spontaneità dei rapporti;

k) dispone che il minore trascorra con i nonni materni alcuni giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive, secondo un calendario stilato dai servizi sociali sulla base della volontà del minore, assicurando la necessaria spontaneità dei rapporti, previo confronto con il padre affidatario. In caso di immotivata opposizione del padre, i servizi sociali riferiranno al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nel presente provvedimento;

l) pone a carico di Della Co. Da. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando a Ar. Se., entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 150,00 rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 25% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale, con la precisazione che i costi di un'attività sportiva e di un percorso di psicoterapia con frequenza settimanale per il minore siano da annoverarsi tra le spese straordinarie necessarie non necessitanti il preventivo accordo tra i genitori. Ar. Se. percepirà per l'intero, quale affidatario esclusivo del figlio minore, l'importo dell'assegno unico universale per i figli;

m) pone a carico di Ar. Se. l'obbligo di concorrere al mantenimento di Della Co. Da. mediante il versamento alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT;

n) compensa le spese di lite tra le parti;

o) pone le spese di CTU, liquidate con decreto in pari data, in via definitiva a carico della parte ricorrente e della parte resistente nella misura della metà dell'importo liquidato al CTU, con pagamento della parte gravante su Da. Della Co. (euro 1511,16) a carico dello Stato, per essere Della Co. Da. ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

p) provvede con separati decreti alla liquidazione dei compensi del difensore e del consulente tecnico di parte di Della Co. Da. e del curatore speciale-difensore del minore Ar. Gi., ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello stato con delibere del COA di Ravenna, rispettivamente, del 20/11/2018 e del 24/11/2022.

Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 4/9/2023.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 SET. 2023.